



Registro Atti Privati n. 554

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi delle D.G.R. n° n. 351/2021 e n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova in via D'Annunzio n° 64, [codice fiscale SCCGRG60D24D969T] in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – via Fieschi n° 15 codice fiscale 00849050109

E

- Sig. Luigi Antonio Mazzei nato a Milano il 05/06/1973, C.F. MZZLNT73H05F205H, in qualità di procuratore con carica di Direttore Generale di Edwards Lifesciences Italia s.r.l., c.f. e P.IVA 06068041000, sede legale in Via Giovanni Spadolini, 5 C.A.P. 20141 - MILANO (MI) - (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”) aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per Cardiocirurgia I (seconda edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 83 - Numero Gara: 8102686, **lotti n. 12-21**, giusta decreto n. 8052/2022.

PREMESSO

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale;

c) in esecuzione di quanto precede SUAR ha indetto una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 83 lotti, per la fornitura di materiale di consumo per Cardiocirurgia I (seconda edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 83 - Numero Gara: 8102686, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 16/04/2021;

d) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente in base al Decreto SUAR n. 8052-2022 del 19/12/2022 relativamente ai lotti 12-21 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;

e) l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell’offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico;

f) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della SUAR, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Capitolato tecnico e dagli altri atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

i) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

l) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

m) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

n) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

o) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente Atto.

Articolo 2 – Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione contraente*: l'ente sanitario effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA – Negozio elettronico SUAR Acquisti*: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito.

l) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore conosce e in base ai quali ha sottoscritto l'offerta in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di 'fornitura di materiale di consumo per Cardiochirurgia I (seconda edizione) occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto Ordinante).

3. Nel caso degli Enti del S.S.R. ligure, l'Amministrazione contraente, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica.

4. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*,

informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. I recapiti del Fornitore sono: Edwards Lifesciences Italia s.r.l., Via Giovanni Spadolini n. 5, telefono n. 02/56806555 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/95441741, casella di posta elettronica ufficio_gare@edwards.com.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente convenzione e potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni

	originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della	
	Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo	
	massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.	
	2. S.U.A.R. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n.	
	50/2016 ss.mm.ii., di prorogare ulteriormente la Convenzione in essere, per il tempo	
	necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell'espletamento di una nuova	
	procedura. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più	
	favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo	
	superiore a dodici mesi.	
	3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	<u>Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura</u>	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
	Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi	
	unitari netti riferiti all'offerta economica presentata in gara, pubblicata sul Sito, che	
	costituisce parte integrante della presente Convenzione.	
	LOTTO 12 – Cannula arteriosa femorale - importo quadriennale presunto di fornitura	
	€. 26.400,00- prezzo unitario offerto €. 150,00 per un importo complessivo offerto €.	
	18.000,00, come da offerta economica pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.	
	LOTTO 21 – Sistema per occlusione intra aortica - importo quadriennale presunto di	
	fornitura €. 600.000,00 - prezzo unitario offerto €. 3.000,00 per un importo	
	complessivo offerto €. 600.000,00, come da offerta economica pubblicata sul sito	
	istituzionale dell'ente.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e	
	della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli	

allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva N. 896BGI2203836 in favore della SUAR di importo di Euro € 30.900,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da DEUTSCHE BANK SpA.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e

	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di	
	Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	33. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.	
	4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta	
	espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto	
	previsto all'art. 12 (Penali) del Capitolato Tecnico, ha diritto di rivalersi direttamente	
	sulla garanzia.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data	
	dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla	
	completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della	
	Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione	
	di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il	
	Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione	
	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
	valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.	
	8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole	

Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

6. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

8. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi

del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

10. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

11. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni Contraenti che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota acquisita tramite piattaforma Sintel.

<p>12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.</p>
--

13. Oqni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

14. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la SUAR e per le
Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto SUAR individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della SUAR con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010.

548.8560,	numero	di	fax	010.548.8566,	indirizzo	e-mail:
luigimoreno.costa@regione.liguria.it .						

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore Edwards Lifesciences Italia Srl individua nel Sig. Stefano Cucchiarelli, il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della SUAR, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02/56806555, numero di fax 02/95441741, indirizzo e-mail ufficio_gare@edwards.com, indirizzo di posta elettronica certificata edwardsgare@postecert.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Atto.

2. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

	2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5	
	(cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.	
	La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il	
	Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai	
	fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di	
	credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e	
	devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs.	
	50/2016 ss.mm.ii.).	
	5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di	
	cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice	
	Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente	
	mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni	
	danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e gli OdF, per quanto di rispettiva ragione.	
	<u>Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio</u>	
	La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nella documentazione di gara e nei	
	relativi allegati.	
	<u>Articolo 15 - Penali</u>	
	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili ed eccezionali per	
	i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla	

delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere

tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione

richiedente) od imputabili all'Amministrazione contraente o, per quanto di

competenza, a S.U.A.R., in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali

nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli

OdF, sono applicate le seguenti penali :

a. in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a

forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,5‰

dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore

complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di ripetuti

ritardi, per ogni Amministrazione contraente, è riservata la facoltà di considerare

risolto il contratto, con conseguente richiesta a SUAR di procedere all'incameramento

della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota

residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il

risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b. in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine

massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al

10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti

potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche

l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali

fatti potessero derivare;

c. in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione

contraente potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà

	impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;	
	• restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza	
	chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni	
	altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli	
	ulteriori danni.	
	<u>Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa</u>	
	1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l’adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all’indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo	
	complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF;	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3	
	(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno	
	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi	
	dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’articolo	
	“Brevetti industriali e diritti d’autore”;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e Prestazionale;

j) ingiustificata sospensione della fornitura, indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura;

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;

m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

o) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.;

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	f) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	g) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;	
	h) subappalto non autorizzato;	
	i) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	j) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto, delle disposizioni del PTPCT e del Codice di Comportamento di Regione Liguria;	
	k) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	l) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	m) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	n) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;	
	o) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;	
	p) (per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. - 159/2011 ss.mm.ii.) esito positivo delle verifiche antimafia;	
	q) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti	

del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

Articolo 17 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 15 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, la S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della

	Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole	
	Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La	
	Convenzione, tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla	
	risoluzione sino alla loro scadenza.	
	4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni contraenti,	
	ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. o) del presente Atto, alla risoluzione dei propri	
	Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della	
	Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni	
	attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in	
	favore delle Amministrazioni contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di	
	Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto	
	di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.	
	6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il	
	diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno	
	7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.	
	8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti, queste	
	dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.	
	9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si riservano	

di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;

10. La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 18 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavvis, mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o

	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R.	
	e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109	
	D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	
	5. Qualora S.U.A.R. receda dalla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non	
	potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti potranno a	
	loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del	
	Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le	
	Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio	
	dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata	
	quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole	
	Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.	

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti	
	di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di	
	essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio	
	dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con	
	il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	4. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità stabilite all'articolo 27 del	
	Disciplinare di gara concernenti la gestione della procedura di gara e dei contratti	
	conseguenti all'aggiudicazione della gara. I dati saranno conservati per la durata del	
	procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.	
	5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione SUAR è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi	
	ai sottoscrittori.	
	6. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione	
	dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione	
	a SUAR, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati per le	
	finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF	
	7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle	

previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. n. 0051279 del 3/3/2022.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 22 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento

giudiziale.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa

espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 14 (Modalità di esecuzione della fornitura), Art. 16 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 17 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art.18 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 19 (Foro competente) Art.20 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Dott. Giorgio Sacco

(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE Edwards Lifesciences Italia Srl

Sig. Luigi Antonio Mazzei

(Firmato digitalmente)